

STATUTI

ASSOCIAZIONE

GIARDINO DEI GHIACCIAI DI CAVAGLIA

Articolo 1: Nome e sede

Con il nome di “Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia” viene costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero con sede a Poschiavo.

Articolo 2: Scopo

L’associazione ha per scopo

- a) di salvaguardare il comprensorio del Giardino dei Ghiacciai che il Comune di Poschiavo, con decisione della Giunta comunale del 20 gennaio 1997 le ha messo a disposizione a questo scopo;
- b) di promuovere il valore didattico come pure l’attrattività turistica del Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia e di mantenerne, nel contempo, le caratteristiche naturali;
- c) di rendere accessibile per mezzo di un itinerario didattico la relativa area munendola delle strutture di sostegno necessarie, facilitandone l’accesso e provvedendo allo svuotamento dei detriti di una parte delle marmitte. Questi interventi avvengono nel massimo rispetto per le caratteristiche del luogo e in sintonia con l’ambiente naturale;
- d) di procacciare i mezzi finanziari necessari per il raggiungimento dello scopo di cui ai punti a) a c).

Articolo 3: Finanziamento

Il finanziamento del programma d’intervento (art. 2) avviene tramite le tasse sociali, i sussidi di enti pubblici, donazioni, singoli contributi ed eventuali prestiti.

Articolo 4: Soci

Sono soci dell’associazione:

- a) il Comune di Poschiavo con due rappresentanti;
- b) I membri permanenti. Essi devolvono all’associazione:
CHF 5'000.-- o più come persona giuridica rispettivamente
CHF 500.-- o più come persona fisica;
- c) I soci a termine indeterminato. Essi versano una quota sociale annua di:
CHF 200.-- come persona giuridica
CHF 30.-- come persona fisica

Articolo 5: Inizio e termine della condizione di socio

L'entrata di soci può avvenire in qualsiasi momento.

La condizione di socio termina

- a) per decesso del socio
- b) per pagamento non avvenuto e sollecitato della quota sociale

La condizione di socio non può essere trasmessa e non è ereditaria.

Articolo 6: Soci uscenti

I soci uscenti non possono far valere alcun diritto sul patrimonio sociale. Le quote sociali devono essere versate per tutto il periodo di appartenenza all'associazione.

Articolo 7: Responsabilità

Per gli obblighi contratti dall'associazione con terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte dei soci.

Articolo 8: Organizzazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di gestione
- d) la Commissione di revisione

Articolo 9: L'assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, di regola, una volta all'anno entro il 30 aprile ed è convocata dal Comitato con quindici giorni di anticipo tramite annuncio su "Il Grigione Italiano". Un'assemblea straordinaria è inoltre convocata su richiesta di un quinto dei soci.

All'Assemblea dei soci compete:

- a) l'approvazione dei programmi di gestione, del consuntivo, del preventivo e del rapporto di revisione;
- b) la nomina del presidente e degli altri membri del Comitato nonché dei membri della Commissione di revisione; in caso di seggi vacanti nel comitato le nomine avvengono per il periodo rimanente del mandato;
- c) l'approvazione e la revisione degli statuti;
- d) la discussione e la decisione su tutti gli oggetti che il Comitato le sottopone.

L'assemblea decide con la maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 10: Il Comitato

Il Comitato si compone di cinque membri.

Il Comitato si costituisce da sé.

I membri del Comitato hanno un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato nomina l'Ufficio di gestione.

Articolo 11: Competenze del Comitato

Il Comitato affida all'Ufficio di gestione, composto dal Presidente e da due altri membri del Comitato, la gestione degli affari correnti. Le competenze dell'Ufficio di gestione vengono fissate in un regolamento. Il Comitato approva, su proposta dell'Ufficio di gestione, eventuali regolamenti o direttive necessarie per la gestione degli affari correnti e rappresenta l'Associazione dinanzi a terzi; esso presenta tutti gli oggetti sui quali spetta decidere all'Assemblea dei soci.

Il Comitato può deliberare su spese non preventivate fino a CHF 5'000.-- l'anno. La decisione su eventuali spese non preventivate superiori a questo importo rientra nelle competenze dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato, su proposta dell'Ufficio di gestione, può delegare lo svolgimento di compiti specifici a commissioni speciali.

Articolo 12: Facoltà di firma

Ha facoltà di firma a due il presidente o il suo supplente con un altro membro del Comitato.

Articolo 13: Sedute del Comitato

Il Comitato si riunisce su invito del presidente almeno tre volte l'anno. Inoltre, esso si riunisce ogni qualvolta il presidente o tre membri lo richiedessero.

Il Comitato decide con la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti decide il presidente o, in sua assenza, il suo supplente.

I membri del Comitato e l'Ufficio di gestione operano a titolo onorifico. Essi hanno diritto al risarcimento delle spese effettive a cui hanno sopperito a favore dell'associazione su incarico o con l'approvazione del Comitato.

Articolo 14: L'Ufficio di gestione

L'Ufficio di gestione si compone di tre membri e viene nominato dal comitato.

Le competenze e le responsabilità dell'Ufficio di gestione vengono fissate in un regolamento.

Il mandato dell'Ufficio di gestione è di tre anni.

Articolo 15: Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due membri.
Essa controlla annualmente i conti e il bilancio dell'associazione e ne fa relazione all'Assemblea.
Il mandato della Commissione di revisione è di tre anni.

Articolo 16: Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso con maggioranza di 2/3 di tutti i soci dell'Assemblea.
Qualora questa maggioranza non dovesse essere raggiunta, la maggioranza di 2/3 dei soci presenti possono decidere lo scioglimento in una seconda Assemblea.

A scioglimento deciso, l'Assemblea delibera, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti, sulla designazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad una associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con sede in Svizzera


Articolo 17: Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

Questi statuti entrano in vigore con la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci avvenuta il 6 novembre 1998.


Per l'Assemblea dei soci
dell'associazione "Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia"

Il presidente:



Romeo Lardi

Il vicepresidente:



Giovanni Lardelli

La revisione degli statuti è stata approvata all'unanimità dei soci presenti in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 7 giugno 2019.